

Comunicazione al personale

Nuove modalità di convalida delle dimissioni

A decorrere dal 12 marzo 2016 è entrata in vigore una nuova modalità di comunicazione e convalida delle dimissioni, per effetto delle novità intervenute con il D.Lgs. n. 151/2015 e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 dicembre 2015.

La nuova procedura prevede che il lavoratore che voglia rassegnare le proprie dimissioni compili un apposito modulo (disponibile sul sito internet del Ministero del Lavoro, il cui format e le istruzioni per la relativa compilazione sono riportate nel citato Decreto attuativo) e lo trasmetta, sempre tramite il portale del Ministero, alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro (poste@pec.posteitaliane.it) ed alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Sarà inefficace la comunicazione delle dimissioni che non avvenga per mezzo del modulo di cui sopra e mediante trasmissione *on line* dello stesso. Inoltre, come indicato dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 12/2016, anche il preavviso eventualmente dovuto per le dimissioni decorrerà - nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 83 del vigente CCNL - solo successivamente alla data di trasmissione telematica del modulo di convalida.

Il modulo può essere compilato e trasmesso al datore di lavoro anche per il tramite di un soggetto abilitato (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione), che effettuerà la procedura telematica per conto del lavoratore.

Il lavoratore potrà revocare le dimissioni rese, entro 7 giorni dalla data trasmissione telematica del modulo di recesso. Anche la revoca dovrà essere comunicata al datore di lavoro per via telematica, utilizzando la stessa modulistica e le modalità sopra descritte.

La procedura di cui sopra non trova applicazione nei seguenti casi:

- dimissioni che riguardano le lavoratrici madri e i lavoratori padri durante il periodo soggetto a tutela ai sensi dell'articolo 55 D.Lgs. n. 151/2001, le quali possono essere rese in qualunque forma e per le quali continua ad applicarsi l'obbligo di convalida presso le Direzioni Territoriali del Lavoro;
- dimissioni che intervengono nelle sedi protette di cui all'articolo 2113, comma 4, del Codice Civile e presso le Commissioni di certificazione di cui all'art. 76 D.lgs. n. 276/2003.

Roma, marzo 2016

Risorse Umane, Organizzazione e Servizi

